



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 2 ottobre 2019, n. 30

Legge provinciale sui caseifici di montagna

D'iniziativa dei **consiglieri Michele Dallapiccola, Ugo Rossi, Paola Demagri, Lorenzo Ossanna** (Partito autonomista trentino tirolese)

Presentato il **2 ottobre 2019**

Assegnato alla **Seconda Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 2 ottobre 2019, n. 30

Legge provinciale sui caseifici di montagna

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Tipologie di attività dimostrative*
- Art. 4 - *Locali e strutture destinate all'attività agrituristica*
- Art. 5 - *Interventi e agevolazioni per i caseifici di montagna*
- Art. 6 - *Vigilanza*
- Art. 7 - *Regolamento d'esecuzione*
- Art. 8 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Finalità*

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina i caseifici di montagna, al fine di favorire:

- a) lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia dei territori montani e rurali e dell'ambiente;
- b) la continuazione o la reintroduzione delle attività zootecniche attraverso la multifunzionalità dei caseifici;
- c) l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli allevatori associati al caseificio;
- d) la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale;
- e) la valorizzazione dei prodotti tipici della zootecnia trentina e delle tradizioni enogastronomiche trentine;
- f) la promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:

- a) "caseificio di montagna": stabilimento per la produzione di latte alimentare e suoi derivati, prodotto in località al di sopra dei 600 metri di altitudine;
- b) "attività dimostrative e di marketing": le attività educative e didattico-culturali di intrattenimento e loro promozione compresa la promozione ed il marketing dei prodotti aziendali, destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e od altri soggetti privati interessati, volte a favorire la conoscenza del territorio rurale, della zootecnia e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità della produzione del latte, della vita e della biodiversità animale e vegetale legate all'allevamento, la conoscenza dei sistemi zootecnici di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile, nonché l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita in relazione ai prodotti lattiero-caseari.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sui

caseifici di montagna".

Art. 3

Tipologie di attività dimostrative

1. Rientrano tra le attività dei caseifici di montagna, nei limiti e con le modalità stabiliti da questa legge e dal regolamento di esecuzione:

- a) effettuare attività didattico-dimostrativa della lavorazione del latte alimentare e dei suoi derivati;
- b) effettuare attività didattica educativa sull'utilizzo consapevole dei prodotti lattiero-caseari di prossimità e sui benefici nell'utilizzo dei prodotti lattiero caseari;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali pronti per il consumo. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni casearie aziendali, nell'ambito dell'attività dimostrative previste da questo comma, possono essere effettuate anche in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda. La tipologia di prodotti utilizzabili per le degustazioni è prevista da un regolamento di esecuzione che stabilisce un limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda e di altre imprese agricole di origine o di trasformazione rigorosamente trentine. Il regolamento di esecuzione stabilisce, inoltre, le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il rispetto dei medesimi limiti. Le attività di questo comma sono effettuate nel rispetto delle discipline e le condizioni igienico-sanitarie previsti dalla normativa vigente. E' esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti;
- e) organizzare, anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, escursionistiche, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 4

Locali e strutture destinate all'attività agrituristica

1. Fatta salva la disciplina in materia urbanistica, per l'esercizio dell'attività dimostrative possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dei caseifici tra cui, anche in modo parziale fabbricati già esistenti di proprietà del caseificio e non più necessari alla conduzione dell'attività, nonché eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione.

Art. 5

Interventi e agevolazioni per i caseifici di montagna

1. Al fine di garantire la qualità dell'offerta complessiva delle attività dimostrative, la Provincia concede contributi all'associazione delle imprese agricole riunite nei caseifici di montagna, secondo le modalità, le condizioni e i criteri previsti dalla Giunta provinciale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per l'organizzazione delle attività dimostrative e di marketing dei caseifici.

2. Restano fermi gli interventi previsti dall'articolo 49, comma 1, lettera f), della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), diversi da quelli

previsti dal comma 1, a favore delle imprese che svolgono diversificazione o trasformazione nell'ambito delle attività agricole, rese anche per il tramite delle associazioni degli imprenditori agricoli.

Art. 6 *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse al caseificio di montagna.

Art. 7 *Regolamento di esecuzione*

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il suo regolamento di esecuzione.

2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:

- a) i limiti e le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 3;
- b) i limiti minimi di impiego dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 3, le modalità di tracciatura per consentire la verifica di tali limiti, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il rispetto dei medesimi limiti;
- c) le caratteristiche dei locali e strutture destinate alle attività dimostrative, i requisiti tecnici, strutturali ed igienico-sanitari minimi dei locali destinati all'attività dimostrative e le eventuali deroghe;
- d) disposizioni specifiche relativamente alle attività dimostrative in cui avvenga la somministrazione di pasti o bevande o di degustazione di prodotti aziendali o trentini;
- e) ogni altra disposizione necessaria o opportuna per l'attuazione di questa legge.

Art. 8 *Disposizioni finanziarie*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, stimate nell'importo di euro 100.000 annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 16 (Agricoltura politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (altri fondi), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.